



WEBINAR

## BULLISMO E CYBERBULLISMO: PROFILI GIURIDICI E PSICOLOGICI, RESPONSABILITÀ E TUTELE

27 maggio 2021  
(Ore 15:00 – 17:30)

Il bullismo ed il cyberbullismo sono indici di un malessere sociale in crescente aumento, specie in tempo di pandemia, e si traducono in una serie di comportamenti aggressivi di tipo abusivo in ambito giovanile.

In particolare, la sempre più frequente serie di episodi di violenza che coinvolgono bambini ed adolescenti all'interno di contesti giovanili quali le scuole, le associazioni sportive, le realtà aggregative (scouts, oratori, eccetera), configurano un quadro sociale ed educativo alquanto critico.

Una delle principali problematiche consiste proprio nel fatto che il fenomeno appare notevolmente sottovalutato, sia sotto il profilo psicologico, sia sotto quello delle conseguenze giuridiche, tanto da parte degli autori di tali condotte illecite (poco o nulla consapevoli delle proprie azioni e delle conseguenze delle stesse anche sugli altri), quanto da parte dei cosiddetti protagonisti "di riflesso" (genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e soggetti che hanno a che fare con il mondo giovanile ed adolescenziale), a volte inadeguati a rispondere alle aspettative legate al proprio ruolo.

La veloce evoluzione tecnologica ha poi portato al rapido sviluppo, tra gli adolescenti, di una nuova forma di prevaricazione, il cyberbullismo, che si realizza attraverso l'impiego dei sistemi telematici.

In Italia il Legislatore è intervenuto promulgando la Legge n. 71/2017, la prima in Europa ad occuparsi della prevenzione di questo drammatico fenomeno, in particolare nel contesto scolastico.

L'obiettivo del Convegno, pertanto, è proprio quello di analizzare, in maniera innovativa e multidisciplinare, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di assicurare un prezioso approfondimento specialistico, offrendo una visione globale di tutte le questioni attinenti alla materia, proponendo modelli concettuali e strumenti operativi per contrastare sul piano psico-socioeducativo e giuridico un fenomeno online e offline così dilagante.

### PROGRAMMA

Ore 14:45 COLLEGAMENTO ALL'AUDITORIUM VIRTUALE

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI

Presidente e coordina  
Avv. Cosimo Papini

Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

#### LEGGE 71/17: LA SCUOLA AL CENTRO DELL'ALLEANZA EDUCATIVA PER PREVENIRE IL CYBERBULLISMO

Relatore: Sen. Elena Ferrara – Senatrice della XVII Legislatura, promotrice della Legge n. 71/2017 e consulente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte

#### LE RESPONSABILITÀ DEGLI ADULTI: COLPA IN EDUCANDO E IN VIGILANDO E PROFILI RISARCITORI

Relatore: Avv. Paolo Russo – Foro di Firenze; Presidente Nazionale Associazione Giuridica Contrajus

#### BULLISMO E CYBERBULLISMO. ASPETTI PSICOLOGICI E RIFLESSIONI PER UN'ETICA DEL CAMBIAMENTO

Relatore: Dott. Tiziana Barchiesi – Psicologa; psicoterapeuta; mediatrice familiare e terapeuta EMDR.

Ore 17:30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

### INFORMAZIONI GENERALI

#### Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.

Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito [www.fondazioneforensfirenze.it](http://www.fondazioneforensfirenze.it).

Per completare l'iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell'evento prenotato, cliccare sul pulsante "VAI AL WEBINAR" ed inserire le informazioni richieste.

Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall'indirizzo [customerservice@fontowebinar.com](mailto:customerservice@fontowebinar.com) (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) con un ulteriore pulsante "PARTECIPA AL WEBINAR" che sarà attivo pochi minuti prima dell'orario di inizio del webinar.

[\[Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione\]](#)

**Termine cancellazioni:** Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all'evento (altrimenti tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare

e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.

**Attestato di frequenza:** Non è previsto il rilascio di alcun attestato poichè potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura dell'incontro.

[\[Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa\]](#)

**Crediti formativi e modalità di accreditamento:** È stata proposta alla Commissione per l'accreditamento delle attività formative dell'Ordine di Firenze l'attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNP n. 193 sulla Formazione Continua.

LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO (OPZIONE "USA TELEFONO"), CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA, NON PREVEDENDO LA POSSIBILITÀ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.

# Legge 71/17 La scuola al centro dell'alleanza educativa per prevenire il cyberbullismo

Elena Ferrara  
Promotrice Legge 71/17  
Consulente USR Piemonte

# INDICAZIONI GARANTE INFANZIA PNRR



AUTORITÀ  
GARANTE

ATTIVITÀ  
INTERNAZIONALE



**Recovery plan. L'Autorità garante scrive a Draghi: "Ecco cosa servirebbe per i minorenni"**

8/04/2021

## Piano Nazionale di ripresa e resilienza

La Garante Carla Garlatti riparte dalle Osservazioni conclusive del Comitato ONU sul diritto di ascolto, istituzionalizzando i consigli dei minorenni a tutti i livelli istituzionali.

Oggi, a seguito Pandemia, la Child Garante contrasta la povertà, l'esclusione sociale e sostiene i diritti fondamentali.

La recente Strategia europea considera i minorenni come gruppo prioritario nelle strategie nazionali in materia di salute mentale.



La lettera al Presidente del Consiglio da parte della Garante infanzia e adolescenza contempla una congrua sezione in materia di educazione e istruzione.

# STRATEGIA DIRITTI DELL'INFANZIA UE- AREE TEMATICHE



Partecipazione alla vita politica e democratica: un'UE che consente ai bambini di essere cittadini attivi e membri di società democratiche



Inclusione socioeconomico, salute e istruzione: un'UE che combatte la povertà infantile, promuove società, sistemi sanitari e educativi inclusivi ea misura di bambino.



Combattere la violenza contro i bambini e garantire la protezione dei bambini: un'UE che aiuta i bambini a liberarsi dalla violenza



Giustizia a misura di bambino: un'UE in cui il sistema giudiziario sostiene i diritti e le esigenze dei bambini



Società digitale e dell'informazione: un'UE in cui i bambini possono navigare in sicurezza nell'ambiente digitale e sfruttare le sue opportunità



La dimensione globale: un'UE che sostiene, protegge e dà potere ai bambini a livello globale, anche durante crisi e conflitti.

# CONVENZIONE DI NEW YORK

**Art. 2** [...] 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente **tutelato contro ogni forma di discriminazione** o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

**Art. 12**. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente **la sua opinione su ogni questione che lo interessa**, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

**Art. 13**. Il fanciullo ha diritto **alla libertà di espressione**. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge: a) **al rispetto dei diritti o della reputazione altrui**; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, salute o della moralità pubbliche.

**Art. 14** 1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla **libertà di pensiero, di coscienza e di religione**. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda alle sue **capacità**.

**Art. 16** Nessun fanciullo sarà oggetto di **interferenze arbitrarie o illegali** nella sua vita **privata**, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

# CONVENZIONE DI NEW YORK

**Art. 17:** Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua **salute fisica e mentale**. A tal fine, gli Stati parti. [...]

- favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a **proteggere** il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che **nuocciono** al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

**Art. 18:** Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i **genitori hanno una responsabilità** comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. Inoltre provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo nonché servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia nel caso entrambi i genitori lavorino.

**Art. 19:** Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per **tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza**, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

Le suddette misure di protezione comporteranno procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

# INFANZIA E ADOLESCENZA

**Art. 28:** Gli Stati riconoscono che lo scopo dell'istruzione è di sviluppare al meglio la personalità di tutti i bambini, i loro talenti e le loro capacità mentali e fisiche.

L'istruzione deve preparare i bambini a vivere in maniera responsabile e pacifica, in una società libera, nel rispetto dei diritti degli altri e nel rispetto dell'ambiente.

**Art. 39:** Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

**Art. 40:** Gli Stati riconoscono a tutti i bambini il diritto di essere difesi se accusati di aver commesso un reato.

- Garantiscono che i bambini siano considerati innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata stabilita dal giudice competente.
- Gli Stati si impegnano a stabilire un'età minima sotto la quale nessun minore può essere giudicato colpevole di reato.
- Si prevedono disposizioni per assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione sia al reato, tutelano la privacy in tutte le fasi della procedura

**E' riconosciuto il diritto alla tutela rafforzata e il diritto di preminenza del supremo interesse del minore per la maggiore vulnerabilità (immagini, dati personali, informazioni)**

# DIGITALE COME AMBIENTE

## VIRTUALE? REALE? NO ONLIFE!

Siamo in un dimensione nuova della nostra esistenza come uomini che ci vede, più o meno consapevolmente, in perenne stato di iper-connessione

## INTERNET NON E' UNO STRUMENTO MA E' UN LUOGO DI RELAZIONI, DI SCAMBI, DI RISPOSTA AI NOSTRI DESIDERI.

In questo modo mettiamo al centro l'uomo e i suoi comportamenti e, come per gli altri luoghi, noi possiamo costruire o distruggere.

Negli spazi dell'ambiente digitale (WhatsApp, FaceBook...) che frequentiamo possiamo lasciare la nostra impronta, sta a noi tutti essere consapevoli dei diritti e dei doveri.

## ENTRA IN GIOCO LA CAPACITA' DI INTERAGIRE ETICAMENTE

## E' PIU' CHE MAI NECESSARIO COSTRUIRE LE COMPETENZE PER ORIENTARCI NEL WEB E MATURARE UNA CITTADINANZA DIGITALE CONSAPEVOLE



# COMPRENDERE LA COMPLESSITA' DEL CAMBIAMENTO

## SILLABO DI EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE

Lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale passa anche e soprattutto dalla capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, passando da **consumatori passivi a consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture.**

Occorre quindi che la scuola aiuti ad **accompagnare la complessità del cambiamento**, piuttosto che marginalizzarne alcuni aspetti come semplici “rischi”. La scuola può infatti aiutare gli **studenti**, e con essi i **genitori**, a costruire **strategie positive per affrontare una disponibilità di tecnologie, di informazione e comunicazione senza precedenti.**



La scuola deve contribuire a costruire percorsi educativi che avvicinino gli studenti alle questioni che animano e fanno funzionare la società, a **partire da quelle che coinvolgono più direttamente gli studenti.**

Come cambiano organizzazioni, lavoro e professioni e quindi i concetti di moneta e mercati al tempo della Rete?  
Come **cambiano libertà di espressione, partecipazione e funzionamento della democrazia?**

**TAGLIO ALTO**


LA DEMOCRAZIA  
È FATICOSA



PIENA DI  
CONTRADDIZIONI

**MAURO BIANI**

PROVIAMO  
UN ALGORITMO



# DIGNITA' – LIBERTA' – DEMOCRAZIA – LEGALITA'

La Commissione che redige la Dichiarazione dei diritti in internet (2015) presieduta da Stefano Rodotà che definì «Internet, il più grande spazio pubblico che l'umanità abbia conosciuto, la rete che avvolge l'intero pianeta, non ha sovrano». Ma lo stesso Rodotà riconobbe che l'universalità di Internet dovesse trovare una sua **costituzione, per una governance condivisa**.

La Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di **libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona**.

La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento **democratico** delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della **sorveglianza, del controllo e della selezione sociale**.

Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l'auto-organizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la **partecipazione individuale e collettiva** ai processi democratici e all'eguaglianza.

Art. 13  
«Sicurezza  
in rete»

2. Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero. Deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.



Camera  
dei  
deputati

# LA SFIDA DEI DIRITTI NELL'ONLIFE: COME PROTEGGERE DAI CONTENUTI DANNOSI

La politica di progettazione **dell'onlife** è sana quando ha come obiettivo **ampliare il raggio delle scelte delle persone**, in modo da favorire il cambiamento dei loro comportamenti: questo approccio **previene le minacce di paternalismo** che fanno perno sugli strumenti regolatori della tecnologia (algoritmi, filtri) poiché **promuove l'autonomia collettiva e individuale**.

L'obiettivo di **diminuire l'impatto di comportamenti dannosi** attraverso l'uso di airbag digitali, come misure di sicurezza o interfacce user friendly, **rispetta l'autonomia collettiva e individuale**, perché questo approccio non interferisce con le scelte delle persone, non più degli airbag tradizionali influenzano il comportamento degli individui in autostrada.

Per impedire che si verifichino comportamenti dannosi si rischia di assumere verso misure che possano avere come esito **la modellazione della condotta individuale perché le tutele legali nelle TIC e in altri tipi di tecnologia sollevano gravi minacce di paternalismo e, persino, di autoritarismo**.

Tratto da Il Manifesto Onlife

Essere umani in un'era iperconnessa

Luciano Floridi collabora con Garante Europeo

# Raccomandazione CM/Rec (2018) 7 Linee guida per rispettare, proteggere e soddisfare i diritti dei minori nell'ambiente digitale

## 1. Campo di applicazione e obiettivi

Gli strumenti e le norme vincolanti internazionali ed europee stabiliscono obblighi o forniscono parametri di riferimento per gli Stati membri per rispettare, proteggere e soddisfare i diritti umani e le libertà fondamentali dei bambini nell'ambiente digitale. Ogni bambino, in quanto titolare dei diritti individuali, dovrebbe essere in grado di esercitare i propri diritti umani e le sue libertà fondamentali sia online che offline.

### Obiettivi:

- a. guidare gli Stati nell'attuare **leggi**, politiche e altre misure per la realizzazione dei diritti dei minori nell'ambiente digitale e affrontare i modi in cui l'ambiente digitale influisce sul **benessere dei minori e sul godimento dei diritti umani**;
- b. promuovere l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio da parte degli Stati di un approccio **strategico e coordinato globale**, che rifletta i principi contenuti;
- c. garantire che gli Stati impongano alle imprese e ad altri soggetti interessati di assumersi la **responsabilità di rispettare i diritti del bambino** nell'ambiente digitale e incoraggiarli a sostenere e promuovere tali diritti;
- d. assicurare un'azione **concertata e la cooperazione** a livello nazionale e internazionale per rispettare, proteggere e soddisfare i diritti del bambino nell'ambiente digitale.

# PRINCIPI E DIRITTI FONDAMENTALI

## 2.1. I migliori interessi del bambino

In tutte le azioni riguardanti i minori nell'ambiente digitale, l'**interesse superiore del minore** è una considerazione preminente. Nel valutarlo gli Stati dovrebbero compiere ogni sforzo per **bilanciare** e, ove possibile, **conciliare** il diritto alla protezione di un minore con altri diritti, in particolare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, nonché i diritti di partecipazione.

## 2.2. Capacità in evoluzione del bambino

2. Le capacità di un bambino si **sviluppano gradualmente** dalla nascita all'età di 18 anni. Inoltre, i singoli bambini raggiungono livelli diversi di maturità a età diverse. Gli Stati e le altre parti interessate dovrebbero riconoscere le capacità in evoluzione dei bambini, comprese quelle dei bambini con disabilità o in situazioni vulnerabili, e garantire che le politiche e le pratiche siano adottate per rispondere ai loro rispettivi bisogni in relazione all'ambiente digitale. Questo significa anche, ad esempio, che **le politiche adottate per soddisfare i diritti degli adolescenti possono differire in modo significativo da quelle adottate per i bambini più piccoli.**

**Le 3 P Convenzione Internazionale dei diritti infanzia e adolescenza**  
**PROTECTION – PROVISION - PARTECIPATION**

# IL DIRITTO DI ACCESSO ALLA RETE

Raccomandazione CM/Rec (2018) 7

## 3. Principi operativi e misure per rispettare, proteggere e soddisfare i diritti dei minori nell'ambiente digitale

### 3.1. Accesso all'ambiente digitale.

10. L'accesso e l'uso dell'ambiente digitale è importante per la realizzazione dei **diritti** dei bambini e fondamentale **libertà**, per la loro **inclusione**, **educazione**, **partecipazione** e per mantenere **relazioni** familiari e sociali. Laddove i minori non abbiano accesso all'ambiente digitale o tale accesso sia limitato a causa della scarsa connettività, la loro capacità di esercitare pienamente i loro diritti umani potrebbe essere compromessa.

11. Gli Stati dovrebbero prendere le disposizioni per **garantire a tutti i bambini un accesso adeguato**, economico e sicuro a dispositivi, connettività, **servizi e contenuti** specificamente destinati ai bambini. Nella misura in cui ciò è possibile, negli spazi pubblici dedicati, dovrebbero adottare misure per rendere **gratuito** l'accesso all'ambiente digitale.




12. Gli Stati dovrebbero garantire che l'accesso all'ambiente digitale sia fornito **in contesti educativi e di cura per i bambini**. Misure specifiche dovrebbero essere adottate per i bambini in situazioni vulnerabili, in particolare i bambini che vivono in situazioni familiari particolari, i **bambini privati della libertà** o i cui genitori sono privati della libertà, i bambini coinvolti nella **migrazione internazionale**, i bambini che vivono nelle strade e i bambini nelle comunità **rurali**. In particolare, gli Stati dovrebbero richiedere ai fornitori di servizi online di garantire che i loro servizi siano accessibili ai bambini con **disabilità**.

13. La connettività e l'accesso a dispositivi, servizi e contenuti dovrebbero essere accompagnati da adeguate **misure di istruzione e alfabetizzazione**, comprese quelle che affrontano gli **stereotipi** di genere o le norme sociali che potrebbero limitare l'accesso e l'uso della tecnologia da parte dei bambini.

MAGGIO 2020

Numerosi i casi in cui sono stati segnalati il numero dei bambini e dei ragazzi esclusi dalle video lezioni circa il 23% del totale (1245 ragazzi, genitori, docenti e DS)

Di seguito i principali motivi.



Fonte: Cittadinanzattiva, Report sulla didattica a distanza, maggio 2020

## IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE – digital detox

Oltre al diritto di accesso ad Internet esiste anche il diritto alla **disconnessione**. Esso fa riferimento al diritto dei lavoratori (docenti compresi) a essere irreperibili per via telematica dal datore di lavoro, al di fuori dell'orario massimo di lavoro.

Si tratta in sostanza del diritto a disconnettersi da e-mail, gruppi whatsapp o altri canali tecnologici oggi comunemente utilizzati in ambito lavorativo. Nell'ordinamento italiano questo diritto viene disciplinato nell'art. 19 della legge 81 del 2017 che regola il lavoro agile. Secondo tale articolo il contratto di lavoro deve contenere “delle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche del lavoro”. I tempi di disconnessione vengono decisi in sede contrattuale tra dipendente e datore di lavoro.

**È un diritto molto importante da rivendicare e garantire anche agli studenti in tempi di DDI o DAD.**

# IL DIRITTO ALLA CONOSCENZA E ALL' EDUCAZIONE IN RETE

1. Le istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l'uso e la **diffusione della conoscenza** in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di tutti
2. Debbono essere presi in considerazione i **diritti derivanti dal riconoscimento degli interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenze.**
3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l'esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali.
4. Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il sistema dell'istruzione e della formazione, l'educazione all'uso consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l'utilizzo di Internet da parte delle persone.

## LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET

L'uso consapevole di Internet è **5.** fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, **il riequilibrio democratico** delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

# IL DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE

45. Gli Stati e le altre parti interessate dovrebbero compiere sforzi particolari, attraverso il sistema educativo e culturale, per sostenere e promuovere l'alfabetizzazione digitale dei bambini che hanno scarso o nullo accesso alla tecnologia digitale per motivi socio-geografici o socio-economici, nonché a volte per motivi di luogo di residenza e anche di bambini che hanno accesso ma non usano la tecnologia digitale, che non hanno le competenze per usare o sottoutilizzare la tecnologia digitale per motivi di vulnerabilità, in particolare per i bambini con disabilità.



Raccomandazione  
CM/Rec (2018) 7

## IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

**Diritto di famiglia** del 1975 (**art. 147 Codice Civile**) supera il concetto di potestà genitoriale: ambedue i coniugi devono rispettare le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli. Ciò garantisce il minore nelle espressioni più intime e nella riservatezza.

La nostra **Costituzione** all'art. 15 riconosce e garantisce la libertà, il domicilio, la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e di manifestazione del pensiero quali diritti inviolabili.

Quindi, non vanno pubblicati nomi, immagini o particolari che possono identificare un minore.

# DIRITTO DI TUTELA ALLA IDENTITA' NEL DIGITALE

## IL PUNTO DI VISTA DEL GARANTE DELLA PRIVACY

**L'affermazione progressiva della protezione dati come diritto universalmente tutelato, restituisce centralità alla persona.**

Se il valore di questo straordinario diritto riuscirà ad affermarsi anche in ordinamenti in cui l'ideologia del controllo sembra oggi aver ridotto la persona ad un **fascio di informazioni illimitatamente acquisibili**, allora potrà dirsi vinta la più importante delle sfide lanciate **all'idea di libertà** dalla sinergia di tecnologia e potere.

In un contesto geopolitico fortemente segnato dal potere dell'algoritmo, il ruolo più significativo che l'Europa potrà giocare, a partire dalla protezione dei dati, è quello di ridisegnare i confini del tecnicamente possibile (controllo-censura) alla luce di ciò che è **giuridicamente ed eticamente accettabile**.

Atti del Convegno 29 gennaio 2019

I confini del Digitale – Nuovi scenari della protezione dati

Introduzione di Antonello Soro


***«L'interazione sulla Rete fa sì che il nostro profilo e la nostra vera identità possano anche non corrispondere.»***

# DIRITTO DI TUTELA ALLA DIGNITA' UMANA




The protection of **privacy**  
is the protection of  
**personal identity**

La «zero privacy» è deumanizzante. L'impegno europeo sull'etica dei dati personali non si risolve responsabilizzando le società che li gestiscono. Ma è un progetto umano: la privacy deve essere difesa come parte della dignità umana. L.Floridi



Zero Privacy is Dehumanising



Privacy must be defended as  
part of Human Dignity

# DIRITTO DI PRIVACY DEI MINORI

## Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile Pechino 1985

- art.8 (Tutela della vita privata). - Il diritto del giovane alla vita privata deve essere rispettato a tutti i livelli per evitare che inutili danni gli siano causati da una pubblicità inutile e denigratoria. Di regola non dovrà essere pubblicata alcuna informazione che possa contribuire ad identificare un giovane autore di un reato.

La **Carta di Treviso** 1990 stabilisce che la diffusione di notizie e immagini di minori è lecita se ci sono gli estremi per considerare la pubblicazione nel loro supremo interesse. Infatti il diritto del minore alla riservatezza ha sempre priorità rispetto al diritto di critica e di cronaca. Quindi non vanno pubblicati nomi, immagini o particolari che possono identificarlo.

**Direttiva 95/46/CE** attesta la protezione dei dati come baluardo della libertà individuale.

**Carta dei diritti fondamentali della UE** artt. 7 e 8 garantisce il diritto alla riservatezza e quello della protezione dei dati come diritti fondamentali di tutti gli individui (2001).

il **Working Party** nel 2003 sottolinea che, secondo il Codice di condotta previsto dalla Direttiva 95/46/CE, i titolari dei dati devono compiere ogni tentativo per verificare che la persona che esercita il diritto del figlio nella concessione del trattamento dati ne sia genitore.

# PRIVACY – EVOLUZIONE DEL DIRITTO

Direttiva 95/46/CE attesta la protezione dei dati come baluardo della libertà individuale.

Carta dei diritti fondamentali della UE artt. 7 e 8 garantisce il diritto alla riservatezza e quello della protezione dei dati come diritti fondamentali di tutti gli individui (2001).

il Working Party introduce il principio per cui il minore deve essere trattato secondo il suo livello di maturità per cui avanza sempre più la tendenza ad una gradualità nell'esercizio del consenso (sentito il minore, insieme al minore e solo dal minore).

La partecipazione del minore può essere esercitata in modo graduale anche per autorizzare la geolocalizzazione e l'uso di immagini.

**IL MINORE HA DIRITTO A TUTELA RAFFORZATE SUL WEB PER IL SUO MIGLIORE INTERESSE E LA RICONOSCIUTA VULNERABILITA' FINALMENTE PRESENTE NEL GDPR**

## I CONSIDERANDO DEL DGPR

**38 e 58**

*I minori meritano una specifica protezione*

**75** *Rispetto ai rischi (danni fisici, materiali e immateriali) per i diritti delle libertà delle persone fisiche derivanti da trattamento dei dati personali, impone ai titolari di prestare particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui i minori.*

# CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI

**L'art. 40 del GDPR** Il Codice di condotta prescrive alle associazioni di categoria l'adozione di specifiche disposizioni nei loro codici su:

- **Consenso dei minori**
- **Protezione fornita**
- **Modalità di consenso genitoriale**

**Art. 57** le Autorità promuovono per i minori attività per la **consapevolezza circa i rischi** legati al trattamento dei dati personali

Il **Decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018** armonizza l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione in tema di tutela della privacy. Esso, derogando ai 16 anni previsti dal DGPR (compresi i social network) in osservanza alla soglia minima di 13 anni, si allinea con la Legge 71/17 prevedendo i **14 anni** per il consenso al trattamento dati in relazione ai servizi della società della informazione.



Rispetto **alla responsabilità genitoriale** per il trattamento dati valgono le normative nazionali.

I titolari del trattamento verificano **l'autenticità dell'autorizzazione.**

**DECRETO LEGISLATIVO  
10 AGOSTO 2018, N. 101**



**Tabella 17: Ragazzi che hanno avuto esperienze di sharenting nell'ultimo anno, per età e genere**

% hanno visto siti o discussioni online dove le persone parlano di	9-12 anni		13-17 anni		Totale
	M	F	M	F	
	I miei genitori hanno pubblicato su internet delle informazioni su di me (es. testo, foto o filmati) senza prima chiedermi se ero d'accordo	13	13	13	
Ho ricevuto commenti negativi o offensivi da qualcuno a causa di qualcosa pubblicato online dai miei genitori	4	4	5	3	4
Ho chiesto ai miei genitori di rimuovere delle cose che aveva pubblicato su internet	11	9	9	18	12
Sono rimasto turbato/a a causa delle informazioni pubblicate online dai miei genitori	3	3	2	10	5
Un amico/degli amici hanno pubblicato su internet delle informazioni su di me senza prima chiedermi se ero d'accordo	7	6	15	18	13

EU Kids Online 2017: QF80a-f Nel corso dello dell'ULTIMO ANNO, con che frequenza ti sono capitate queste cose?

Base: tutti i ragazzi di 9-17 anni che usano internet (N=1006).

# SHARENTING

Sharenting La vita digitale dei ragazzi inizia molto spesso prima che usino internet, addirittura prima che si siano nati – con la diffusione delle immagini delle ecografie, pratica che sta diventando sempre più comune per annunciare la gravidanza. La condivisione da parte dei genitori di immagini e video dei bambini, o aneddoti sulle loro vite, sui social media è definita sharenting (crasi di share e parenting). Queste tracce digitali, su cui i bambini non hanno controllo, vanno però a sedimentarsi in rete, e diventano parte dell'identità digitale dei ragazzi. Oltre a rappresentare una forma di violazione della privacy dei ragazzi, queste pratiche contribuiscono alla crescente sorveglianza digitale dei minori

# IL DIRITTO AD ESSERE ACCOMPAGNATI

MENU | CERCA

la Repubblica

ABBONATI

QUOTIDIANO **R**

ACCEDI

## L'84% degli under 14 si iscrive ai social con età falsa. E non ne parla con mamma e papà



*Il sondaggio di Osservare Oltre (Associazione Nazionale Presidi ed eTutorweb) per il Tg3 su un campione di 7.896 studenti delle scuole medie inferiori. Nessuno dei ragazzini ha indicato l'età giusta e quelli tra i 13-14 si sono iscritti senza la supervisione dei genitori*

06 DICEMBRE 2019

PUBBLICATO PIÙ DI UN ANNO FA

🕒 1 MINUTI DI LETTURA

f

t

in

p

La maggior parte dei ragazzini (84%) tra i 10-14 anni ha un profilo social a proprio nome e lo ha avviato indicando un'età falsa. Lo rivela un sondaggio realizzato da "Osservare Oltre" (Associazione Nazionale Presidi ed eTutorweb) per il Tg3 su un campione di 7.896 studenti delle scuole medie inferiori, che hanno risposto alle domande "in maniera anonima, senza influenza degli adulti ed in assoluta libertà"

[Leggi anche](#)

**Anche Twitter avrà le sue storie? Ecco i "fleet", i tweet a scomparsa**

# LE FALSE IDENTITA' : IL CATFISHING

6 ragazzi su 10 le ha incontrate  
3 su 10 le ha create  
Oltre ¼ di loro per divertimento

Il 22% ritiene che sia la vergogna per il proprio aspetto fisico (maschi 23%, femmine 21%)

## Le giovani più consapevoli sui rischi dei profili falsi sui social

di CLAUDIO GERINO

*Il catfishing, uso di immagini e informazioni per creare false identità e adescare i ragazzi: la ricerca Kaspersky svela i numeri e la reattività ad un fenomeno sempre più diffuso e pericoloso*



LA REPUBBLICA 1° ottobre 2020

**Cosa spinge a mentire online? Pericolo body shaming e paura del giudizio.** L'ossessione per i like e la paura del giudizio, riferito al proprio orientamento sessuale, al colore della pelle o al proprio corpo, hanno effetti importanti: tra le motivazioni che spingono qualcuno a mentire in rete inventando profili falsi, il 22% dei ragazzi intervistati crede ci sia proprio la vergogna per il proprio aspetto fisico, convinzione che appartiene in ugual misura sia ai maschi (23%) che alle femmine (21%).

Ricerca condotta insieme al **Giffoni Innovation Hub** da **Kaspersky** sul catfishing, l'attività ingannevole sui social network che prevede la creazione di profili falsi per raggirare altri utenti.

# IL DIRITTO ALLA SALUTE

## Raccomandazione CM/Rec (2018) 7 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Linee guida per rispettare, proteggere e soddisfare i diritti dei minori nell'ambiente digitale

51. Esistono diverse aree di interesse per il sano sviluppo e il benessere dei bambini che possono sorgere in relazione all'ambiente digitale, inclusi i rischi di danni derivanti da:

- sfruttamento e abuso sessuale, sollecitazione a fini sessuali (**adescamento**), **reclutamento** online di minori al fine di commettere reati, per la partecipazione a movimenti politici o religiosi estremisti o per scopi di monitoraggio;
- la rappresentazione degradante e stereotipata e l'eccessiva **sessualizzazione** di donne e bambini in particolare;
- la rappresentazione e la glorificazione di **violenza e autolesionismo**, in particolare di suicidi;
- **espressioni discriminatorie** o razziste o apologia per tale condotta; pubblicità, contenuti per adulti;
- **bullismo**, stalking e altre forme di molestie, diffusione non consensuale di immagini sessuali, estorsioni, **incitamento all'odio**, hackeraggio, gioco d'azzardo, download illegale o altre violazioni della proprietà intellettuale, sfruttamento commerciale;
- uso eccessivo, privazione del sonno e danni fisici (**rischi per la salute**).

**Tutti i suddetti fattori sono in grado di influenzare negativamente il benessere fisico, emotivo e psicologico di un bambino**


# DIRITTO AL SONNO

Il **vamping** è una nuova tendenza in voga tra gli adolescenti che definisce l'abitudine di restare svegli la notte a chattare e navigare su internet.

I rischi connessi a questo fenomeno sono diversi ed includono irritabilità, perdita di concentrazione, insonnia, nervosismo, dipendenza dallo smartphone.



## Quanto tempo passi a chattare sui SocialNetwork?



Più del 10% dichiara di usare lo smartphone 2-3 ore di notte

Quasi il 50% dichiara di utilizzarlo dopo le 22.

Questo significa dormire poco e male con ripercussioni negative su Corpo e Mente

# DIRITTO AL BENESSERE DIGITALE:

## BENESSERE DIGITALE

In generale, quello che vedi sui Social Media ti fa sentire...



# IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE

## MALESSERE DIGITALE

Insoddisfatto della tua vita reale

23% 18%



Sotto pressione perché senti di dover postare solo cose che possano ottenere tanti like

20% 16%



Sotto pressione perché senti di dover postare cose che ti fanno sembrare interessante

22% 20%



Sopraffatto da tutte le cose negative che accadono

30% 25%



● Si, poco ● Si, molto

Web survey a cura di Università di Firenze, Università La Sapienza e Skuola.net su un campione di 5185 ragazzi, di cui il 77% appartenente alla scuola secondaria di 2° grado, e il 23% appartenente alla scuola secondaria di 1° grado.

# LA LOGICA DEI SOCIAL MEDIA

Spesso si fa il parallelo tra l'infrastruttura del web e la rete stradale e a volte sono corretti. E' però importante meglio approfondire...

**Oggi la riflessione con i ragazzi deve comprendere il rapporto tra la propria identità digitale e la logica dei social media.**

**Alcuni elementi vanno posti in discussione**

- **Internet, mediante profilazioni sempre più puntuali, diventa un elemento costituente della nostra identità**
- **I social media hanno interesse a mantenere per più tempo possibile l'attenzione dei fruitori/consumatori.**
- **I contenuti selezionati per ogni utente tendono a confermare le sue idee e i suoi desideri, sollecitare le sue emozioni e i comportamenti.**
- **Questo elemento induce a una forte polarizzazione e crea i presupposti per le discriminazioni volte a creare blocchi contrapposti.**

**Questo spiegherebbe come mai le piazze virtuali siano così litigiose e violente. La mancata consapevolezza di questi meccanismi può minare le nostre democrazie. Se gli adulti stanno dimostrando mediamente una scarsa consapevolezza rispetto a queste logiche, le persone di minore età, attori più autentici dell'onlife, sembrano non sempre consapevoli e cadono nella trappola della violenza gratuita volta alla notorietà!**



# LE FORME DELLA VIOLENZA IN RETE

Flaming	messaggio (o serie) a connotazione provocatoria, ingiuriosa e ostile atto a scatenare una rissa verbale. Ci si affronta ad armi pari (forum) con discussioni aggressive e spesso denigranti
Harassment	messaggi ripetuti nel tempo contenenti frasi scortesi, insulti e offese («molestia»,» «vessazione»)
Cyberstalking	messaggio ripetuto con minacce e intimidazioni. Il perseguitato teme per la propria incolumità fisica e sicurezza Il persecutore utilizza materiale multimediale (immagini, video) per ledere la reputazione della vittima. L'offender non si limita a incitazioni all'autolesionismo ma spaventa con minacce di divulgazione di materiale compromettente
Denigration	messaggi atti a danneggiare la reputazione e influenzare le sue amicizie, materiali denigratori possono essere prodotti alterando immagini o ricreando fake (scene di sesso) . Gli spettatori possono reagire in modo attivo (condivisione) o passivo (visione). Non necessariamente le azioni devono essere ripetute e nemmeno è richiesto il contributo attivo (reclutamento involontario) ma il contenuto diventa virale

# LE FORME DELLA VIOLENZA IN RETE

- Impersonation** sostituzione di persona (controllo di account della vittima di cui viene trafugata l'identità digitale) con l'obiettivo di danneggiare l'immagine del bersaglio
- Outing** vengono carpti materiali privatamente sulla base di un clima di fiducia e in seguito pubblicati o condivisi. Gli spettatori, anche se non invitati possono amplificare la divulgazione dei contenuti.
- Exposure** divulgazione di materiale intimo ottenuto indirettamente (bystanders senza specifico invito). Spesso tra i più giovani si rileva la mancanza di sensibilità/conoscenza del potenziale dannoso
- Exclusion** esclusione di una vittima dalle attività on line di gruppo. L'autore è quello che amministra e decide di non inserire o «bannare». Il leader oggi è quello che ha più gregari nella vita reale, ma anche che ha più amici nella rete. La vittima è colpita nella sua notorietà digitale.
- Sexting** (sesso + testo) prevede conversazioni tra due soggetti consenzienti. Quando il materiale scambiato consenzientemente in modo privato viene divulgato senza il permesso si intreccia con il cyberbullismo. Il revenge porn viene messo in atto da un partner lasciato unilateralmente.
- Hate speech** messaggi che incitano all'odio, al disprezzo verso il bersaglio (etnia, genere, orientamento sessuale, disabilità, religione).



## Quidicenne picchia disabile e posta il video: denunciato

FABIO ALBANESE

Un gruppo di ragazzini incontra in un bar di Catania un coetaneo disabile psichico. Lo deridono. Uno di loro lo prende a «cuzzate», a scappellotti. Sono in tre, un quarto riprende la scena che, in breve, sarà pubblicata su Facebook. E' l'ennesimo atto di bullismo che finisce in rete e che la polizia postale di Catania ha scoperto grazie alla segnalazione di alcuni utenti dei social.

L'autore dell'aggressione è stato individuato e convocato negli uffici della polizia postale assieme ai genitori. Ha 15 anni. E' stato denunciato per percosse aggravate e il caso è stato segnalato alla procura per i minori che sta approfondendo i fatti.

### "Era solo uno scherzo"

«Era uno scherzo, noi scherziamo sempre così», si è giustificato il ragazzo dopo aver cercato di negare ogni responsabilità. Quando infine ha ammesso di essere lui quello delle «cuzzate», non ha voluto rivelare l'identità degli altri ragazzi che erano con lui e che ora gli investigatori della Postale stanno cercando. L'autore del video rischia la denuncia per diffamazione. L'episodio risale all'inizio della settimana. La vittima e l'aggressore, e presumibilmente anche gli altri protagonisti di questa brutta storia, si conoscono perché sono vicini di casa. «Il ragazzo sembra non aver compreso fino in fondo la gravità del suo gesto - dice il dirigente della polizia postale di Catania, Marcello La Bella - è tuttavia positivo che questa volta qualcuno abbia sentito il dovere civi-

co di segnalare il filmato, permettendoci di avviare subito le indagini». Gli agenti hanno continuato a monitorare la rete ma pare che il video sia stato già rimosso e non stia più circolando: «La diffusione di filmati del genere è devastante per la vittima e per le famiglie, perché accresce gli effetti già dolorosi dell'umiliazione subita», sottolinea La Bella.

Sulla vicenda è intervenuta il neo ministro per le pari opportunità, Elena Bonetti: «Serve una legge sul bullismo. Serve subito - ha detto -. Ne va della crescita e della consapevolezza delle nuove generazioni. È parte essenziale di un cambiamento culturale che deve partire innanzitutto dalla politica. Ai più giovani insegniamo a discriminare l'odio». Dello stesso avviso anche i deputati M5S in commissione Giustizia Devis Dori e Valentina D'Orso, firmatari di una legge contro il bullismo. I due parlamentari chiedono di «intervenire con norme efficaci che prevedano anche un'aggravante per la discriminazione nei confronti di una persona con disabilità». —

© FINEALCANTONEDIRETTORE

## iGloss@ 1.1

Sintesi aspetti socio giuridici  
Condotta criminale:

- art. 581 c.p. percosse
- art. 582 c.p. lesioni personali
- art. 583 circostanze aggravanti
- art. 594 c.p. ingiuria (abrogato)
- art. 595 c.p. c. III diffamazione

Sotto il profilo civile

- art. 10 cc abuso immagine altrui
- artt. 96 e 97 L. 633/1941
- Esposizione, riproduzione e messa in commercio non Consensuali del ritratto di una persona
- Artt. 161 2 167 D.L. 196/2003
- Codice della privacy

## Knockout Game (questo è reato!)

Agg. D.Lgs. 15 Gennaio 2016, n.7

Trad. Let: Gioco del "mettere qualcuno KO".

Trattasi di un comportamento che prevede la videoregistrazione di un'aggressione fisica, che consiste nel colpire violentemente qualcuno in un luogo pubblico con un pugno, e la pubblicazione del filmato nei social network.

I video hanno poi lo scopo di ottenere il massimo numero di voti o commenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

# iGloss@ 1.1

*l'ABC dei comportamenti devianti online*

*L'abecedario*

**A:** auction fraud,

**B:** bannare, baiting,

**C:** candy girl, cyberstalking

**D:** denigration

**E:** exclusion

**F:** fake, flaming

**G:** grooming

**H:** harassment, hoax, hikikomori

**I:** impersonation

**K:** knowout game

**M:** mailbombing

**N:** neknominate

**O:** outing and trickery

**P:** phishing, pharming

**R:** romance scam

**S:** sexting, sniffing, spim

**T:** troll, typosquatting

**V:** violazione dell'account

<http://www.centrostudinisida.it/public/0fde0b34-4baa-481d-9125-70b771a3c5d4.pdf>



Ministero della Giustizia  
Dipartimento per la Giustizia minorile  
Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali  
Centro Europeo di Studi di Nisida



Istituto di Formazione Sardo  
Master in Criminologia clinica e Psicologia Giuridica



An illustration of a hand holding a smartphone. The hand is rendered in shades of orange and brown, with fingers wrapped around the device. The smartphone is light blue with a white screen. The background is a light green gradient.

## **COS'È IL CYBERBULLISMO?**

**Il cyberbullismo è una delle forme più gravi di violazione dei diritti in rete.** Si verifica quando qualcuno compie atti per via telematica di aggressione, molestia, pressione, ricatto, ingiuria, diffamazione o altri comportamenti finalizzati a isolarti o metterti in ridicolo.

# CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLISMO

**L'Intenzionalità:** è riscontrabile da parte dell'autore lo scopo intenzionale e predominante di isolare, mettere in ridicolo, attaccare un minore o un gruppo di minori

**L'asimmetria di potere:** non è determinata come nel bullismo dal potere fisico, piuttosto dall'anonimato dietro al quale pensa di «nascondersi» il cyberbullo e dall'impossibilità per la vittima di eliminare gli attacchi subito.

**La ripetizione nel tempo di atti di aggressione:** anche un singolo atto può diventare virale esponendo la vittima a innumerevoli attacchi.

**L'anonimato:** la convinzione di non essere intercettato facilita il processo di de-responsabilizzazione nel cyberbullo ed un aumento dell'espressione di aggressività.

**La pervasività:** assenza di confini di spazio e di tempo che caratterizza la rete espone la vittima ad uno stress molto più consistente rispetto al bullismo anche per la consapevolezza che gli astanti sono potenzialmente in numero infinito.

**La distanza interpersonale:** nella violenza online l'assenza di feedback diretto circa gli effetti di atti di prevaricazione riducono il coinvolgimento empatico e morale nel cyberbullo e negli astanti.

**La velocità di comunicazione:** nel mondo virtuale tutto avviene più velocemente rendendo difficile cogliere il rapporto causa-effetto. Un bambino o adolescente si aggrega più facilmente ai prevaricatori in modo inconsapevole.

# LEGGE 71/17 LA DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO



La Legge 71/17 non introduce una nuova fattispecie di reato ma individua una serie di condotte che spesso integrano dei reati previsti dal codice penale e dal Codice della privacy.

La definizione non comprende la reiterazione in quanto è il mezzo che produce l'effetto di amplificazione e rende virale il contenuto lesivo.

«Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica. Diffusione di contenuti on line, aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, o di un gruppo di minori, allo scopo intenzionale di isolare, abusare, attaccare o ridicolizzare».

## LE PREVARICAZIONI SONO SPESSO COLLETTIVE

La manifestazione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è influenzata **dalla caratteristiche personali dei minorenni protagonisti e da variabili contestuali quali l'atteggiamento e lo stile educativo degli adulti di riferimento e i valori della comunità di appartenenza.**

## LE RESPONSABILITA' DEL BULLO

La responsabilità dei cyberbulli, se ultraquattordicenni, è in capo alla persona che ha commesso l'illecito e può anche essere di carattere penale; **al di sotto della soglia dei 14 anni gli stessi non sono imputabili**, ma è possibile chiedere il risarcimento dei danni da lui cagionati a chi riveste la responsabilità genitoriale.

## LE RESPONSABILITA' DEI COMPAGNI

Le responsabilità possono coinvolgere anche gli **spettatori** che “sostengono” il bullo (commenti, *like*, condivisioni, *tag*, diffusione in chat) e che, amplificando e rafforzando i contenuti offensivi del capobranco, ne diventano “complici”.

# INTERVENTO DEL DIRIGENTE E REGOLAMENTI

## INTERVENTI SANZIONATORI A SCUOLA – art. 5

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Il Dirigente a conoscenza di episodi di cyberbullismo convoca le famiglie e, coadiuvato dal referente, individua, tramite protocolli d'intesa, la rete dei servizi territoriali da coinvolgere nell'affrontare il caso.

# LE RESPONSABILITA' DELLA SCUOLA

## Il cyberbullismo sulla chat di classe

Il Tar Campania – Napoli (Sez. IV, Sentenza 8 novembre 2018, n. 6508) ha esaminato una vicenda in cui erano stati inviati messaggi offensivi sulla chat della classe, fuori dal contesto della scuola e, pertanto, in orario extrascolastico: ciononostante, il collegio di giudici ha considerato legittimo il provvedimento adottato dal Consiglio di classe (di una scuola secondaria di primo grado), col quale era stato attribuito ad un'alumna, al termine dell'anno scolastico conclusivo del ciclo di studio, il voto di comportamento (ex voto di condotta) di 7/10, in quanto autrice di frasi offensive nei confronti di una compagna, pubblicate sulla chat whatsapp della classe. In definitiva, irrilevante è stata la circostanza che la condotta non si fosse svolta a scuola e in orario scolastico: l'articolo 7 del DPR n. 122/2009, nel definire i parametri a cui il Consiglio di classe deve attenersi nel formulare il voto di comportamento, prende in considerazione l'atteggiamento complessivo dello studente ed il suo porsi nei rapporti interpersonali, con insegnanti e compagni.

La giurisprudenza considera gli episodi di cyberbullismo che avvengono anche fuori dagli spazi e dai tempi scolastici di **competenza della scuola.**

# IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DELLA VITTIMA

**Art. 39:** Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo **vittima** di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

# DIRITTO ALLA PROTEZIONE DELL'AUTORE

**Art. 40:** Gli Stati riconoscono a tutti i bambini il diritto di essere difesi se accusati di aver **commesso un reato**.

- Garantiscono che i bambini siano considerati innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata stabilita dal giudice competente.
- Gli Stati si impegnano a stabilire un'età minima sotto la quale nessun minorenne può essere giudicato colpevole di reato.
- Si prevedono disposizioni per assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione sia al reato, tutelano la privacy in tutte le fasi della procedura.

# IL DIRITTO ALL'OBLIO PER LA VITTIMA



## RIMOZIONE DEI CONTENUTI OFFENSIVI MEDIANTE L'ISTANZA AL PROVIDER

**I minori ultraquattordicenni potranno inoltrare istanza di rimozione, occultamento o blocco di qualsiasi dato personale diffuso in rete ritenuto lesivo della propria dignità al titolare del trattamento per che lo prende in carico entro 24 ore e lo rimuova massimo entro le successive 24 ore.**

## SEGNALAZIONE AL GARANTE DELLA PRIVACY

**Qualora il soggetto richiesto non abbia provveduto alla cancellazione del contenuto, l'interessato può rivolgere richiesta al Garante per la protezione dei dati che provvede entro 48 ore.**

# IL DIRITTO ALLA RIMOZIONE IMMEDIATA DI CONTENUTI ILLEGALI DA PARTE DEL MINORE

67. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione dei loro obblighi ai sensi degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (ETS n° 5)(...), **per adempiere al diritto di un minore a un ricorso effettivo quando i loro diritti umani e le loro libertà fondamentali sono stati violati nell'ambiente digitale.** Ciò comporta la fornitura di strade disponibili, conosciute, accessibili, **convenienti e adatte ai bambini** attraverso le quali i **bambini, così come i loro genitori o rappresentanti legali, possono presentare reclami e chiedere rimedi.** I rimedi efficaci possono includere, a seconda della violazione in questione, indagine, spiegazione, risposta, correzione, procedura, **rimozione immediata di contenuti illegali, scuse, reintegrazione, riconnessione e risarcimento.**

# DIRITTO A RIPARARE ALL'ERRORE



## AMMONIMENTO DEL QUESTORE

In assenza di querele o denunce per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati, commessi online da minorenni di età superiore ai 14 anni contro altri minorenni, **il questore convoca il minore**, assieme a un genitore, **per ammonirlo**.

Un provvedimento studiato nella logica di **educare e responsabilizzare** i giovani che spesso inconsapevolmente agiscono comportamenti anche gravi e perseguibili.

I **CORECOM** di diverse Regioni, in primis quello Lombardo, hanno attivato sportelli *web reputation* per la tutela dei minori in rete. Sulla base delle nuove competenze sulle piattaforme internet assegnate all'AGCOM dal luglio 2017 i CORECOM Piemonte e Abruzzo hanno attivato protocolli con il Garante nazionale della privacy per facilitare la raccolta delle segnalazioni e istruire le pratiche al trattamento delle istanze di rimozione.

## L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE: STRUMENTO DI TUTELA E DI PREVENZIONE

Dalle Linee-guida europee per i diritti dei minori nell'ambiente digitale [..]  
75. Laddove si verificano forme di violenza online o violazioni tra pari, gli Stati dovrebbero, per quanto possibile, perseguire approcci preventivi e riparativi adatti e adeguati, prevenendo al contempo la criminalizzazione dei minori.

### UN CARTELLINO GIALLO PER IL RESPONSABILE

## Polizia di Stato a Milano: Il Questore ammonisce “cyberbullo”

«Di fronte ai poliziotti che lo stavano ammonendo il quindicenne si è mostrato inizialmente superficiale, ma poi si è reso conto della gravità delle sue offese, anche grazie alla collaborazione della madre ignara delle condotte del figlio.

Si tratta del secondo caso di ammonimento per cyberbullismo a Milano e per il quindicenne è stato subito attivato il Protocollo Zeus e fissato un appuntamento con gli specialisti del CIPM, percorso che gli servirà a comprendere il disvalore sociale e penale delle sue azioni.»



# QUANDO LA VIOLENZA E' AMBIENTALE

## *DODICENNE VIENE BULLIZZATA SU INSTAGRAM PERCHÈ CONSIDERATA GRASSA. ACCUSA UN MALORE E FINISCE IN OSPEDALE*

**NAPOLI** – **Dodicenne** accusa un malore dopo esser stata **bullizzata** sul social **Instagram** da due coetanei a causa dei suoi chili di troppo.

I due presunti haters, uno di 14 e l'altro di 13 anni, l'avrebbero perseguitata sulla piattaforma online **Instagram**, **denigrandola e stalkerizzandola** e postando foto imbarazzanti.

La giovane vittima, esausta e stremata per la situazione, nei giorni scorsi è finita in ospedale a causa di una sincope.

Quando la mamma della ragazzina ha scoperto quanto stesse accadendo alla figlia è subito intervenuta per difenderla e si è rivolta ad uno dei genitori dei due ragazzi, cercando di poter risolvere così la situazione.

Purtroppo però la signora sarebbe stata attaccata anche lei dai due giovani. Decide, pertanto, di sporgere una denuncia ai carabinieri chiedendo di far luce su quanto accaduto a sua figlia.

Se l'indifferenza è dei genitori che minimizzano

**COSA  
SI PUO'  
FARE?**

# LA STORIA DI CAROLINA E LA LEGGE 71/17

**LE PAROLE FANNO  
PIU' MALE DELLE  
BOTTE**

Carolina Picchio



<https://www.youtube.com/watch?v=RX2waGQITOs>



Il suo messaggio fu ancora più potente del gesto definitivo  
«Spero che da oggi siate più sensibili sulle parole»  
A lei è stata dedicata la legge 71/17 «disposizioni a tutela dei minori  
nella prevenzione e il contrasto del cyberbullismo».

# LA PREVENZIONE IN TUTTI I CONTESTI

LUNGO TUTTO L'ARCO DELLA FORMAZIONE AGLI STUDENTI SONO GARANTITI PERCORSI EDUCATIVI E DI PREVENZIONE UNIVERSALE E INDICATA (cioè dedicata a situazione in cui gli episodi di cyberbullismo si sono verificati) PER I QUALI I DOCENTI DEVONO ESSERE FORMATI

## IL MIGLIOR RIMEDIO È LA PREVENZIONE



### Partecipare ad attività di peer education

Come studente o come ex studente, se hai già operato in attività di peer education all'interno dell'istituto scolastico, puoi avere un **ruolo attivo** nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

### Partecipare attivamente ad iniziative di informazione destinate ai ragazzi sull'educazione all'uso consapevole della rete Internet e sui diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche

Partecipa alle iniziative promosse dalla tua scuola e pensate per te. È molto importante e può aiutarti a utilizzare al meglio le tecnologie informatiche con le quali ti rapporti ogni giorno.

# UNA FIGURA DI SISTEMA PER FARE RETE

## UN REFERENTE PER OGNI SCUOLA

Ogni istituto, nell'ambito della propria autonomia, individua un suo **referente** per attivare percorsi educativi e riparatori (e-policy di Istituto) anche in collaborazione con Forze dell'Ordine e servizi territoriali, nonché con i centri di aggregazione.



Il referente per il cyberbullismo è una figura di sistema che svolge un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav). Per la formazione dei referenti è previsto all'art. 6 un ruolo specifico per la Polizia postale.



## RISORSE CERTE ALLA POLIZIA POSTALE PER LA FORMAZIONE

Nell'ambito di ciascun programma operativo nazionale sono stanziati idonee risorse per la formazione di **personale scolastico** specializzato nell'educazione, tutela e prevenzione dei minori sul web.

**E' necessario mettere in campo esperienze formative integrate tra operatori di diverse istituzioni, competenza fondamentale del Tavolo tecnico a livello nazionale per ora sopperita da USR – Osservatori Regionali, Regioni e Province Autonome. QUELLO DI OGGI E' UN PREGEVOLE ESEMPIO!**

# LA GOVERNANCE NAZIONALE PER FARE SISTEMA E RENDERE EFFICACI LE PREVISIONI DELLA 71/17

## TAVOLO TECNICO INTERMINISTERIALE

Costituzione di un tavolo tecnico che tramite un piano di azione integrato contrasta e monitora il fenomeno, nel rispetto delle direttive europee. Il tavolo sotto la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** è coordinato dal **Miur** e include i **Ministeri dell'Interno, Lavoro e Politiche sociali, Giustizia, Sviluppo Economico e della Salute; Anci, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Garante Privacy, AGCOM, le Associazioni e ONG a tutela dei minori** nonché una rappresentanza delle Associazioni studentesche e dei genitori.



**Per rendere efficace la norma risulta sempre più urgente l'attuazione dell'art. 3 della L.71/17 che prevede la redazione del Piano integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.**



**Pubbligate le raccomandazioni del Comitato Onu all'Italia sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**

**Febbraio 2019**

- **educazione e istruzione** (tra cui lotta alla dispersione scolastica, edifici scolastici sicuri e accoglienti e attuazione della legge contro il bullismo e cyberbullismo);

# LA LEGGE 71/17 E IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

Le linee guida (art. 4 comma 1), che vengono emanate ogni due anni, devono contenere tra le altre misure:

- **la promozione di un ruolo attivo degli studenti**, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

All'art. 3 è previsto il Tavolo tecnico che vede al suo interno anche la presenza di una importante **rappresentanza delle associazioni studentesche**. Deve emanare il Piano d'azione nazionale e monitorarlo.



# DAL PARLAMENTO EUROPEO AL SIC - MIUR

Con la Decisione n. 1351/2008/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione.

1. La presente decisione stabilisce un programma comunitario volto a promuovere un uso più sicuro di Internet e di altre tecnologie di comunicazione, in particolare a favore dei bambini, e a lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea

Il **Safer Internet Centre – Generazioni Connesse**, è co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF) - Telecom, ed è membro di una rete promossa dalla Commissione Europea che si concretizza nella piattaforma online "Better Internet for Kids" gestita da European Schoolnet, in stretta collaborazione con INSAFE (network che raccoglie tutti i SIC europei) e Inhope (tutte le hotlines europee).

HOME PAGE SAFER INTERNET CENTRE LE TEMATICHE EPOLICY I SUPER ERRORI FORMAZIONE NEWS

Co-financed by the European Union  
Connecting Europe Facility

**Together  
for a better  
internet  
SID2021**

**9 febbraio 2021**

**#sid2021 - #SICitalia**


Generazioni Connesse  
SAFER INTERNET CENTRE

Ministero dell'Istruzione


# CYBERBULLISMO

Generazioni Connesse SID 2020

**34%** i ragazzi testimoni di episodi di cyberbullismo nei confronti di coetanei...cosa hanno fatto?



Non difende gli amici vittime di cyberbullismo



Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus e Skuola.net 2017



NUMERO VERDE 1.96.96 E 114 DEL TELEFONO AZZURRO  
HELP-LINE DI SAVE THE CHILDREN

# LEGGE 71/17: LO STATO DELL'ARTE

Il MIUR aggiorna le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo previste (art.4) nel Piano Nazionale Educazione al Rispetto (ottobre 2017) e le **Linee di Orientamento del 2021**

Prosegue **Generazioni Connesse** con Advisory board – E' attiva la **Piattaforma e-learning Elisa** - presentata dal Miur la App «**Senza paura ... contro il bullismo**»

Il **Garante Privacy** pubblica il modulo per segnalare i contenuti offensivi (luglio 2017)

I casi di **ammonimento delle Questure** a cominciare Imperia si contano in circa 150.

Il CdM emana il DPCM 20/10/17 per **Tavolo Tecnico Interministeriale** che si insedia il 6/2/18.

La Polizia di Stato presenta la nuova app antibullismo **YOUPOL** (27/11/17). Il MIUR e Ministero Famiglia istituiscono il n. **114** per le emergenze che si affianca al **1.96.96** di Telefono Azzurro e a <https://stop-it.savethechildren.it/> per i casi di pedopornografia

Costituzione **CO.NA.CY** Coordinamento Nazionale Cyberbullismo per interventi di emergenza e diffusione protocolli di cura

Adozioni di **Leggi Regionali** su Bullismo e Cyberbullismo in Lazio, Lombardia, Campania, Piemonte, Umbria, Marche, Puglia (misure specifiche in Calabria, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia)

# LA 71/17: UNA LEGGE PARZIALMENTE APPLICATA

**PIANO DI AZIONE** (60 gg dall'insediamento – DPCM 30 dic. 2017 – ins. 6/2/18)

- Iniziative di informazione e prevenzione per i cittadini (genitori)
- Periodiche campagne informative del Consiglio Ministri, Miur, AGCOM
- Sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio del fenomeno

**CODICE DI CO-REGOLAMENTAZIONE**

- Per la regolamentazione delle segnalazioni alle aziende digitali

**COMITATO DI MONITORAGGIO**

- Identificare procedure standard per l'istituto di tutela della segnalazione
- Aggiornare periodicamente a chi segnalare l'istanza

Il MIUR provvede a trasmettere alle Camere una **relazione** sugli esiti delle attività svolte dal Tavolo tecnico entro il 31 dicembre di ogni anno.



A seguito audizione in  
Commissione Bicamerale  
Infanzia e adolescenza

## Comunicato stampa

**Cyberbullismo, l'Autorità garante alla Bicamerale infanzia: "Urgente attuare la legge per la prevenzione e il contrasto"**

*Sottolineata la necessità di convocare il tavolo tecnico per redigere il piano di azione, realizzare un sistema di raccolta dati e monitorare l'evoluzione del fenomeno*


L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano, è stata ascoltata questa mattina dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, presieduta da Licia Ronzulli, nell'ambito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.

# LA LEGGE 71/17 ANCORA POCO CONOSCIUTA


**DEL 29 MAGGIO 2017**

Hai mai sentito parlare della nuova legge per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo?

**2020**



**2018**



IL CONFRONTO  
CON I DATI DEGLI  
ANNI PRECEDENTI  
E' POSITIVO SIA  
RISPETTO ALLA  
CONSAPEVOLEZZA  
DEI RISCHI SIA IN  
TERMINI DI  
CONOSCENZA DEI  
DIRITTI E DOVERI  
IN INTERNET

Linee di orientamento per la prevenzione  
e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex studenti che abbiano gia' operato all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**LEGGE 71/17**  
**art. 4:**  
**LE NUOVE LINEE**  
**DI**  
**ORIENTAMENTO**  
**PER LA**  
**PREVENZIONE E**  
**IL CONTRASTO**  
**DEI BULLISMI IN**  
**AMBITO**  
**SCOLASTICO**

# Come intervenire sui bullismi come fenomeni sociali?

- lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine;
- attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola.
- curare la relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio.
- mettere in campo una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative extra scolastiche.
- formare docenti, alunni, genitori collaboratori scolastici,
- integrare la prospettiva educativa con quella riparativa e/o sanzionatoria, mantenendo una visione che tenga conto della complessità dei fenomeni spesso frutto di incompetenze sociali.

# LA PRIMA SEGNALAZIONE



## 1. ACCOGLIERE LA SEGNALAZIONE DI UN CASO PRESUNTO DI BULLISMO



Il MIUR ha elaborato una piattaforma per la formazione dei docenti referenti. Tale azione sarà rafforzata dalle iniziative che saranno previste dal Piano Integrato di cui all'art. 3 della L. 71/2017 nonché dalle iniziative intraprese sia dagli USR che dalle istituzioni stesse.

Ci deve essere una rete

# LA GESTIONE DELL'EMERGENZA



## QUANDO GLI EPISODI DI VITTIMIZZAZIONE SONO GIÀ ACCADUTI... COSA POSSIAMO FARE?



All'interno della scuola è utile che ci sia un gruppo o team specializzato per la gestione dei casi

Ogni scuola dovrebbe avere un protocollo di azione per affrontare le emergenze di atti di bullismo che arrivano all'attenzione della scuola

Il protocollo di azione per le emergenze deve essere inserito nel regolamento della scuola

# FAC-SIMILE DI SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI A RISCHIO PREDISPOSTO DAL MINISTERO CON LA POLIZIA POSTALE

Il modulo andrà compilato secondo le procedure dell'Istituto scolastico e indirizzato alle forze di polizia o autorità giudiziaria

ISTITUTO SCOLASTICO segnalante:

\_\_\_\_\_ indirizzo:  
\_\_\_\_\_ recapito telefonico: \_\_\_\_\_

Dirigente Scolastico: \_\_\_\_\_ Referente: \_\_\_\_\_

**Descrizione del fatto o situazione di rischio** (modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)

PERSONE indicate quali **AUTORI** del fatto o situazione di rischio (con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio: parente, amico, vicino di casa, conoscente...)

ALLEGATI (relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti) \_\_\_\_\_

LUOGO DATA \_\_\_\_\_

FIRMA Il Dirigente Scolastico

# IL DIRITTO ALL'ASCOLTO DI SCUOLA E FAMIGLIA


Promozione e attivazione di uno sportello psicologico e di un centro di ascolto gestito da personale specializzato; ove non sia possibile attuare tali condizioni, si potrebbe favorire l'istituzione di un servizio condiviso da reti di scuole.

## I numeri


Parli con i tuoi genitori di ciò che fai online?





Permetti ai tuoi genitori di controllare cosa fai online?



I tuoi genitori ti chiedono cosa fai online?



Ti piacerebbe fare delle cose insieme ai tuoi genitori?



# LA NECESSITA' DI UNA RETE INTERISTITUZIONALE

Il 18 giugno 2017 entra in vigore la **Legge 71/2017** «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo»

Nel Verbano Cusio Ossola nasce il progetto interistituzionale «Patentino per l'uso consapevole dello smartphone»



Il 5 febbraio 2018 viene approvata la **Legge Regionale 2/2018** «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo» e in particolare in sede di discussione il Consiglio regionale approva all'unanimità l'**odg n. 1303** che impegna la Giunta Regionale ad attivarsi, anche in collaborazione con gli altri enti, per l'istituzione di una "patente" regionale per l'uso consapevole della rete e dei social network.



Ministero dell'Istruzione,  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte



# FORMAZIONE INTEGRATA MULTIDISCIPLINARE

## FINALITÀ ED OBIETTIVI

**Il corso propone un percorso di formazione congiunta scuola-sanità, nell'ambito delle Azioni del PRP e dell'Educazione alla Cittadinanza Digitale, funzionale alla diffusione del progetto regionale "Un patentino per lo Smartphone", realizzato in collaborazione tra ASL piemontesi, Ufficio Scolastico regionale e ARPA Piemonte.**

### UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE

*Progetto interistituzionale di educazione all'uso consapevole*

Il progetto -a regia della Promozione della Salute- prevede una formazione per i docenti, e quindi a cascata su studenti e famiglie, sull'utilizzo dello smartphone che riguarda tre ambiti distinti ma comunque strettamente interconnessi.

I tre ambiti si configurano come moduli: educativo, tecnico e normativo. Qui di seguito viene riportata una traccia dei contenuti minimi che i moduli è opportuno includano per dare omogeneità e continuità al progetto, sviluppato sperimentalmente sul territorio delle ASL VCO, CN2 e Città di Torino, che si vuole estendere a tutto il territorio regionale (vd. Azione 1.4.1 "Programmazione annuale delle azioni prioritarie in coprogettazione" del PPR 2019).



AZIENDA SANITARIA LOCALE  
V. C. D.- OMEGNA  
Dipartimento di Prevenzione



DIREZIONE SANITA'  
Settore Prevenzione e Veterinaria

In collaborazione con



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

*Progetto formativo regionale*

### ESSERE CITTADINI DIGITALI

Il patentino per lo smartphone come risposta al Cyberbullismo ed altri rischi delle tecnologie

24-25 Ottobre 2019  
Verbania

#### ORARIO

Giovedì 24/10 ore 10-18 e 21-23  
Venerdì 25/10 ore 9-17

#### SEDE DEL CORSO

Casa dell'Immacolata  
Via Vittorio Veneto 113, Verbania - Pallanza (VB)

Evento n° 34891 - CREDITI ECM n° 16

Sistema di Accreditazione ECM  
Regione Piemonte

Il corso è riconosciuto valido ai fini della formazione docente

## PER CONCLUDERE

78. Gli Stati dovrebbero creare un ambiente legale e normativo chiaro e prevedibile che aiuti le imprese e le altre parti interessate a far fronte alle proprie responsabilità nel rispetto dei diritti del bambino nell'ambiente digitale durante le sue operazioni.

79. Gli Stati dovrebbero garantire che i minori o i loro rappresentanti legali possano chiedere un risarcimento agli autori di violazioni dei loro diritti e abusi. Se del caso, si dovrebbe prendere in considerazione l'istituzione di fondi per l'indennizzo delle vittime minorenni o misure o programmi volti a fornire sostegno terapeutico o di altro tipo.

109. Gli Stati dovrebbero allocare risorse adeguate e fornire formazione iniziale e continua al personale delle forze dell'ordine, ai membri della magistratura e ai professionisti che lavorano con e per i bambini. Tale formazione dovrebbe migliorare le loro capacità e conoscenza dei diritti del bambino nell'ambiente digitale, i rischi che i bambini affrontano online, come riconoscere i segnali che un bambino può essere vittima di danni online, violenza, abusi e sfruttamento e quali misure adottare in risposta.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**